

4 6924-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Pierluigi Di Stefano - Presidente -
Gaetano De Amicis
Martino Rosati - relatore -
Benedetto Paternò Raddusa
Pietro Silvestri

Sent. n. sez. 1409
UP - 12/10/2022
R.G.N. 41456/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nata a (omissis)

avverso la sentenza del 17/02/2021 della Corte di appello di Torino;

letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso
Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

uditi i difensori delle parti civili, avv. (omissis) per il Comune
di (omissis), avv. (omissis) per (omissis), avv. (omissis) per (omissis)

(omissis), che hanno depositando conclusioni scritte e nota spese, chiedendo tutti
di dichiarare inammissibile il ricorso, con vittoria di spese ed onorari.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis), attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza
della Corte di appello di Torino del 17 febbraio 2021, che ne ha confermato la
condanna per il delitto di maltrattamenti in danno degli alunni a lei affidati quale

insegnante di scuola materna, con le conseguenti statuizioni risarcitorie verso le parti civili (omissis) , (omissis) e Comune di (omissis), in persona dei rispettivi rappresentanti legali.

2. Il ricorso rassegna tre doglianze.

2.1. La prima riguarda l'omessa motivazione della sentenza in relazione a sette episodi oggetto di contestazione, con conseguenti ricadute sulla dimostrazione del presupposto dell'abitualità delle condotte e del necessario dolo unitario, nel senso di consapevole obiettivo di prevaricazione e mortificazione del soggetto passivo.

2.2. Il secondo motivo sviluppa il tema, accennato anche nel primo, della riqualificazione giuridica dei fatti, semmai, come abuso dei mezzi di correzione, ai sensi dell'art. 571, cod. pen..

A tal fine, il difensore rileva che:

— tra i fatti oggetto d'addebito vi sono anche sporadici episodi di rimproveri dinanzi ai compagni, che la giurisprudenza di questa Corte annovera tra le condotte integranti detta fattispecie;

— la sentenza omette aprioristicamente di considerare i motivi della condotta reattiva dell'insegnante e la proporzione rispetto a quella dell'alunno, invece rilevanti sotto il profilo della necessità e della congruenza dell'intervento correttivo;

— manca la dimostrazione del ricorso sistematico alla violenza fisica e della correlata condizione di avvilitamento del minore, effettiva e non pregiudizialmente ritenuta in astratto;

— nell'affermare che il contegno dell'imputata fosse idoneo a provocare sofferenza e mortificazione nei bambini, la sentenza non distingue tra le singole condotte e le ipotizzate persone offese, omettendo di specificare quali bambini siano stati diretti destinatari di quei comportamenti e quali vi abbiano soltanto assistito, eventualmente anche in modo solo occasionale;

— molti genitori, sia con le loro testimonianze che con una missiva, hanno mostrato apprezzamento per l'imputata ed hanno escluso qualsiasi ricaduta negativa sulla condizione psicologica dei loro figli, tra i quali anche alcuni di quelli indicati come vittime delle condotte oggetto di contestazione.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e mancata acquisizione di prove decisive, in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di testimonianze sulle condizioni di salute dell'imputata.

La Corte d'appello ne ha ritenuto l'assoluta superfluità, evidenziando che mai era stata posta in discussione l'imputabilità e che, di tali condizioni, il Tribunale aveva già tenuto conto per il riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti.

Replica la ricorrente che, in tal modo, è stata impedita l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini della determinazione della gravità del reato, sotto il profilo della capacità a delinquere, e quindi della commisurazione della pena-base, non contenuta nel minimo edittale; nonché ai fini dell'accertamento del dolo, sotto il profilo della capacità dell'imputata, provata da lutti, amarezze familiari e stress lavorativo, di rappresentarsi la natura vessatoria dei suoi comportamenti, nonché della volontà di persistere in essi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso non può essere ammesso, poiché aspecifico.

La difesa non spiega, infatti, come invece sarebbe stata tenuta a fare, per quale specifica ragione la mancata disamina di alcuni degli episodi oggetto di contestazione ridondi sull'abitualità delle condotte o sul dolo unitario dei maltrattamenti; e tale spiegazione sarebbe stata tanto più necessaria, ove si consideri: che i fatti non singolarmente esaminati rappresentano una parte residuale di quelli contestati; che la sentenza di primo grado, richiamata in generale, comunque li ha trattati tutti in dettaglio; e che, infine, quella d'appello ne riporta comunque diversi, precisando che la relativa indicazione aveva carattere puramente esemplificativo.

2. Il secondo motivo non è fondato.

2.1. Quanto alla ricostruzione dei fatti, la sentenza impugnata passa in rassegna tutti gli elementi di prova e le questioni dedotte (la lettera e le testimonianze dei genitori; le manifestazioni psicologiche reattive, almeno di alcuni dei bambini), ed il ricorso, anziché replicare criticamente alle argomentazioni della Corte d'appello, si limita a dolersi dell'insufficiente indicazione della relative circostanze rispetto a tutte le ipotizzate vittime.

2.2. In punto di qualificazione giuridica, invece, questa Corte (Sez. 6, n. 11777 del 21/01/2020, P., Rv. 278744) ha già avuto modo di precisare che l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito dall'art. 571, cod. pen., consiste nell'uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi od educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore nonché dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate.

Il relativo uso deve ritenersi appropriato, quando ricorrano entrambi i seguenti presupposti: a) la necessità dell'intervento correttivo, in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'alunno, dei doveri di comportamento su di lui gravanti; b) la proporzione tra tale violazione e l'intervento correttivo adottato, sotto il profilo del bene-interesse del destinatario su cui esso incide e della compressione che ne determina.

Qualsiasi forma di violenza, invece, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti, ai sensi dell'art. 572, cod. pen..

L'abuso di mezzi di correzione o di disciplina, dunque, qualora sistematico e tale da determinare all'interno della classe un regime di abituale prevaricazione in danno degli alunni e di afflizione degli stessi, integra il più grave delitto di maltrattamenti, di cui all'art. 572, cod. pen..

2.3. In applicazione di tali principi al caso di specie, per escluderne la riqualificazione invocata dalla difesa ricorrente, è dunque sufficiente rilevare che, in vari e reiterati episodi, l'imputata ha tenuto verso i suoi alunni e/o alla presenza di essi, condotte caratterizzate da violenza fisica, ingiurie e minacce, che – come s'è detto – non possono mai annoverarsi tra i mezzi di correzione consentiti e, in ipotesi, suscettibili di un uso inappropriato.

3. Il terzo motivo, in punto di omessa rinnovazione istruttoria, è, nel complesso, manifestamente infondato.

Deve anzitutto evidenziarsi, in linea generale, che, essendo rimessa al giudicante la valutazione della completezza della prova, la relativa decisione del giudice d'appello può essere censurata non in sé, ma solamente nei limiti in cui il *deficit* probatorio conseguente alla mancata integrazione istruttoria si riverbera sulla complessiva tenuta logica della motivazione.

Ciò premesso, e volendo prescindere dalla genericità della relativa allegazione, va rilevato che l'assunto difensivo della ricaduta delle ipotizzate condizioni psichiche dell'imputata sul dolo è specificamente smentito in sentenza (pagg. 18 s.), senza che il ricorso replichi alcunché ai relativi argomenti (pluriennale esperienza di costei, reazioni evidenti dei bambini, sollecitazione a questi ultimi a non riferirne in famiglia, timore che ciò accadesse, da lei manifestato ad una sua collaboratrice).

Quanto, poi, ai riflessi sulla pena, è sufficiente osservare che le condizioni psichiche sono state espressamente tenute in considerazione dai giudici di merito,

ai fini sia del riconoscimento delle attenuanti generiche che della pena-base, quest'ultima, peraltro, prossima al minimo (due anni e tre mesi di reclusione, a fronte di una forbice edittale da due a sei anni: vds. pag. 41, sent. Tribunale, richiamata da quella impugnata), mentre una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito si presenta necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).

4. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna al ristoro delle spese di giudizio verso l'Erario e le parti civili costituite (artt. 592 e 616, cod. proc. pen.), queste ultime equamente liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di (omissis), (omissis) (omissis) e (omissis). che liquida per ciascuno in euro 3.510, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2022.



Il Consigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Giuseppina Cirimele

